Daniela Polo

Cosa sapere sull'amministrazione di sostegno

Realtà è prospettive per famiglie e operatori

Erickson 2009

p. 142, Euro 17.50

Chi è e cosa fa un amministratore di sostegno? In che modo può rappresentare o sostituire la persona che non è completamente in grado di badare ai propri interessi? Il volume analizza il testo della Legge 6/2004, che ha permesso di scrivere un capitolo tutto nuovo sul tema della protezione giuridica delle persone non in grado di autodeterminarsi, facendo emergere in modo chiaro e con numerosi esempi le innovazioni che ha portato con sé, anche per quanto riguarda il cambiamento di prospettiva nei confronti della persona non autonoma. Il testo è pensato come guida pratica rivolta ai familiari e agli operatori e presenta risposte dettagliate alle 50 domande più frequenti che l'autrice si è sentita rivolgere nel contesto della sua attività professionale: cosa differenzia l'amministrazione di sostegno dalla procedura di interdizione, chi può diventare amministratore di sostegno e quali sono i costi e gli adempimenti necessari, ecc. Il volume individua inoltre percorsi di aiuto che vengono maggiormente incontro ai bisogni reali delle persone e dei loro familiari.

Contenuti

La nuova figura dell'amministratore di sostegno nella L. 6/2004

- Norme di attuazione finali
- 50 risposte per le 50 domande più frequenti
- ALLEGATO A Testo della L. 6/2004
- ALLEGATO B Il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno
- ALLEGATO C I gradi di parentela
- ALLEGATO D Un modello operativo
- ALLEGATO E Fonti
- Nota conclusiva

Rivolto a:

- Familiari di persone con disabilità fisica o psichica
- Operatori sociali e sanitari che si occupano di persone con una diminuita autonomia
- Amministratori di sostegno e persone disponibili a diventarlo

Indice

- **9** Introduzione
- 11 CAP. 1 La nuova figura dell'amministratore di sostegno nella L. 6/2004
 - Capo I. Finalità della Legge
 - Art. 1 L. 6/2004
 - CAPO II. MODIFICHE AL CODICE CIVILE
 - Art. 2 L. 6/2004
 - Art. 3 L. 6/2004
 - Art. 4 L. 6/2004
 - Art. 5 L. 6/2004
 - Art. 6 L. 6/2004
 - Art. 7 L. 6/2004
 - Art. 8 L. 6/2004
 - Art. 9 L. 6/2004
 - Art. 10 L. 6/2004
 - Art. 11 L. 6/2004
- 75 CAP. 2 Norme di attuazione finali
 - CAPO III. NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E FINALI
 - Art. 12 L. 6/2004
 - Art. 13 L. 6/2004
 - Art. 14 L. 6/2004
 - Art. 15 L. 6/2004
 - Art. 16 L. 6/2004
 - Art. 17 L. 6/2004
 - Art. 18 L. 6/2004
 - Art. 19 L. 6/2004
 - Art. 20 L. 6/2004
- **91** CAP. 3 50 risposte per le 50 domande più frequenti
- 119 ALLEGATO A Testo della L. 6/2004
- 129 ALLEGATO B Il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno
- 133 ALLEGATO (I gradi di parentela
- 135 ALLEGATO D Un modello operativo
- **139** ALLEGATO E Fonti
- **141** Nota conclusiva

Art. 4 L. 6/2004

ART. 4 L. 6/2004

- 1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: «Capo II Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale».
- 2. L'articolo 414 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 414 – Persone che possono essere interdette

Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.

Siamo ancora all'interno del capo II della L. 6/2004 e continua la riforma del codice civile. Un'osservazione sulla struttura della Legge: essa comprende un capo I e l'art. 1 per dettare le finalità, un capo II con 11 articoli di modifica del codice civile per introdurre la figura dell'AdS e modificare in parte l'interdizione e l'inabilitazione e, infine, un capo III con le norme di attuazione e coordinamento finali.

Si è già visto che l'art. 2 del capo II di questa Legge ha cambiato il titolo della rubrica del titolo XII del primo libro del codice civile: prima, era "Dell'infermità di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione» e trattava delle persone che "dovevano" (imperativo) essere interdette e quelle che "potevano" (possibilista) essere inabilitate; oggi, invece, in titolo è "Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia". Viene abbandonato il carattere difensivo e protezionistico delle norme precedenti per disciplinare azioni decisamente più rispettose dell'identità individuale, frutto anche di un percorso di inclusione sociale delle persone con disabilità che ha caratterizzato gli ultimi decenni.

L'art. 3 della L. 6/2004 ha introdotto nel codice civile ben 10 nuovi articoli dedicati all'amministrazione di sostegno, premettendoli ai successivi articoli che disciplinano gli altri due strumenti di protezione giuridica, che il legislatore ha ritenuto di conservare pur con delle modifiche.

L'art. 4 riunisce (e assegna un titolo a) un secondo gruppo di norme: «Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale» e sostituisce il titolo del vecchio art. 414 c.c. che, pur continuando a conservare il vecchio numero e la vecchia collocazione, oggi si presenta radicalmente innovato sul piano concettuale grazie all'uso del verbo «possono».

La disciplina precedente, infatti, obbligava il giudice all'azione interdittiva: quando questi veniva a conoscenza di persone incapaci a provvedere, in tutto o

in parte, ai propri interessi, doveva necessariamente emanare una sentenza di interdizione o di inabilitazione.

La possibilità del giudice di interdire è, oggi, sottoposta alla verifica dell'effettiva possibilità di non riuscire a tutelare in altro modo la persona con disabilità. Bisogna chiedersi: l'amministrazione di sostegno è già stata sperimentata? Ha fallito? Quali ambiti non erano sufficientemente tutelati? L'abituale infermità di mente del soggetto, che lo rende realmente incapace di provvedere ai propri interessi, è affrontabile solo con lo strumento dell'interdizione? Torna il concetto di adeguata protezione, affrontato nelle pagine precedenti.

Art. 5 L. 6/2004

ART. 5 L. 6/2004

1. Nel primo comma dell'articolo 417 del codice civile, le parole: «possono essere promosse dal coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente».

Il testo dell'art. 414 c.c. è riportato a p. 64. Di seguito si riporta il testo dell'art. 415 c.c. e dell'art. 417 c.c. come modificato dalla L. 6/2004.

Art. 415 c.c. - Persone che possono essere inabilitate

Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato. Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'art. 14 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.

Art. 417 c.c. – Istanza d'interdizione o di inabilitazione

L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero. Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la patria potestà o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.

L'art. 5 della L. 6/2004 è breve: afferma soltanto che l'istituto dell'inabilitazione non subisce alcun cambiamento, ossia resta invariato rispetto alle vecchie norme.

Questo articolo è importante perché estende la possibilità di presentare ricorso di interdizione e di inabilitazione anche alla «persona» (da notare il singolare) «stabilmente convivente», non legata da vincoli di parentela, così come è previsto dall'art. 406 c.c. per i ricorsi di amministrazione di sostegno. Si è già affrontato il tema dei legittimati al ricorso e, quindi, si rimanda al commento dell'art. 406 c.c.

Relativamente all'inabilitazione è necessario ricordare che il curatore presta la sua assistenza e integra la volontà dell'inabilitato nel compimento degli atti giuridici che lo riguardano, ma non ha alcuna rappresentanza legale e non si sostituisce a lui come, invece, accade nel caso del tutore per l'interdetto.

Si può, perciò, pensare a un utilizzo dello strumento dell'inabilitazione per la prodigalità, per l'abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti e per tutti quei disturbi comportamentali che rendono fragile un individuo, quali la predisposizione al gioco compulsivo, alcune forme di bulimia e anoressia, o la presenza di disabilità sensoriali quali la cecità e il sordomutismo, se riducono la base esperienziale di un individuo senza comprometterne la consapevolezza.

Le persone inabilitate possono continuare a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione: possono disporre dei propri beni con un testamento; possono, con l'assistenza del curatore, riscuotere capitali sotto la condizione di un idoneo impiego; possono stare in giudizio come attori e come convenuti; possono continuare anche l'esercizio di imprese commerciali.

Il legislatore pone, però, due limiti all'attività commerciale esercitata dall'inabilitato: il primo è la necessità di una autorizzazione rilasciata dal tribunale ordinario del luogo del domicilio dell'inabilitato, previo parere del giudice Tutelare (parere obbligatorio ma non vincolante, sebbene l'eventuale mancanza dello stesso renda nullo il provvedimento autorizzativo); il secondo è che potrà soltanto continuare, ma non iniziare, una attività di impresa.

L'art. 425 c.c., diversamente da quanto stabilito nel primo comma dell'art. 397 c.c., limita l'autorizzazione alla sola possibilità di continuare l'attività di impresa. Non necessariamente la continuazione all'esercizio dell'impresa commerciale dovrà fare riferimento alla stessa impresa già esercitata dal titolare prima della sua inabilitazione: l'inabilitato può, infatti, acquisire un'attività commerciale anche attraverso una donazione o una successione.

L'inabilitato potrà, anche, esercitare una attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi e una attività intermediaria nella circolazione dei beni, sempre previa autorizzazione del tribunale ordinario che, nel rilasciare o meno questi provvedimenti, dovrà valutare l'utilità dell'operazione proposta attraverso le argomentazioni esposte nel ricorso e la documentazione prodotta.

Il curatore non è tenuto a presentare il rendiconto annuale al giudice Tutelare e non ha nemmeno l'obbligo di redigere l'inventario iniziale dei beni, a meno che ciò non gli sia espressamente richiesto dal giudice Tutelare e non si tratti di un patrimonio ingente. Non è previsto, a priori, alcun meccanismo di controllo sul suo operato.

Quanto finora considerato induce a riflettere sul fatto che questa forma di protezione giuridica — concepita per affrontare gli aspetti prevalentemente amministrativi e patrimoniali della vita di una persona, alla quale rimane ampia capacità di agire in molti ambiti — non interviene con particolari garanzie di protezione nella dimensione patrimoniale e nella dimensione privata e sociale di un individuo. Con l'amministrazione di sostegno, invece, ovvero con un decreto che definisca gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'AdS, si può raggiungere il medesimo risultato di protezione giuridica, con la garanzia aggiuntiva offerta dall'obbligo del rendiconto periodico. È ragionevole ritenere che l'istituto dell'inabilitazione sarà ben presto e naturalmente dismesso.

Art. 6 L. 6/2004

ART. 6 L. 6/2004

1. All'articolo 418 del codice civile è aggiunto, infine, il seguente comma: «Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice Tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405».

Il testo dell'art. 405 c.c. è riportato alle pp. 15-16. Di seguito si riporta il testo dell'art. 418 c.c. come modificato dalla L. 6/2004.

Art. 418 c.c. – Poteri dell'autorità giudiziaria

Promosso il giudizio di interdizione, può essere dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per infermità di mente. Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle condizioni richieste per l'interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l'interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria.

Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice Tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'art. 405.

L'art. 6 della L. 6/2004 crea, di fatto, un ampio corridoio tra i tre istituti di protezione giuridica. Il vecchio art. 418 c.c. dava al giudice il potere di optare per una sentenza di interdizione o di inabilitazione anche in contrasto con la richiesta iniziale formulata nel ricorso, potere che ancor oggi egli conserva. Al giudice era rimessa la valutazione della gravità delle condizioni dell'infermità mentale e, in relazione a ciò, la scelta della misura di protezione più adequata.

Oggi l'articolo si amplia grazie alla presenza del nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno e prevede che durante i ricorsi di interdizione e di inabilitazione il giudice, se lo ritiene opportuno, anche su sollecitazione della parte convenuta, trasmetta gli atti al giudice Tutelare per la nomina di un AdS. Per evitare che nel frattempo una persona non autonoma non abbia alcuna protezione e alcuna rappresentanza, viene data al giudice la facoltà di nominare un AdS provvisorio in attesa che possa emettere il decreto che definirà i suoi poteri.

Molti ritengono che questa norma sia stata pensata per affrontare i primi periodi di applicazione della Legge, ovvero per creare le condizioni per la nomina di un AdS in tutti quei casi in cui era già stato depositato un ricorso per un giudizio di interdizione/inabilitazione.

Tuttavia, fintanto che permarranno attivi i tre istituti di protezione giuridica, questa norma, che tiene aperte le porte tra i tre istituti e consente lo scorrimento tra gli stessi, costituisce una ulteriore garanzia.

Art. 7 L. 6/2004

ART. 7 L. 6/2004

1. Il terzo comma dell'articolo 424 del codice civile è sostituito dal seguente: «Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice Tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri indicati nell'articolo 408».

Il testo dell'art. 408 c.c. è riportato alle pp. 32-33. Di seguito si riporta il testo dell'art. 424 c.c. come modificato dalla L. 6/2004.

Art. 424 c.c. — Tutela dell'interdetto e curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati. Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore provvisorio dell'inabilitando a norma dell'art. 419. Per l'interdicendo non si nomina il protutore provvisorio. Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice Tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri indicati nell'art. 408.

L'art. 7 è necessario per dare omogeneità ai criteri di nomina delle figure preposte alla tutela. Quindi anche la nomina del tutore e del curatore seguiranno, da ora in poi, le stesse indicazioni che la legge ha stabilito con l'art. 408 c.c. per la nomina dell'AdS (si veda il commento all'articolo stesso a p. 33).

Per l'importanza che tale norma riveste per gli operatori sociali, si ricorda che gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico la persona con disabilità non possono essere nominati AdS, e non possono nemmeno essere nominati tutori o curatori.

Art. 8 L. 6/2004

ART. 8 L. 6/2004

1. All'articolo 426 del codice civile, al primo comma, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «della persona stabilmente convivente,».

Di seguito si riporta il testo dell'art. $426\ \text{c.c.}$, come modificato dalla L. 6/2004.

Art. 426 c.c. – Durata dell'ufficio

Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.

Prosegue il lavoro di rifinitura operato dalla L. 6/2004: la persona stabilmente convivente acquista gli stessi doveri di un coniuge, di un genitore, di un figlio. Se la persona stabilmente convivente, infatti, sarà nominata AdS, tutore o curatore del compagno o della compagna, gestirà il suo ruolo senza limiti di tempo.

Fino a ora la persona stabilmente convivente è stata pensata come il compagno o la compagna convivente *more uxorio*, ma il fatto che non sia esplicitata tale condizione, oltre a farci pensare alle coppie omosessuali, dovrebbe indurre a riflettere che questa Legge consente a tutte le persone legate da vincoli di amicizia e solidarietà di acquisire un ruolo giuridico, purché stabilmente conviventi.

A proposito di questo, si riprenda il commento all'art. 405 c.c. (pp. 15-16) circa la valorizzazione delle spinte solidaristiche che consentono l'accoglienza nella propria famiglia di persone con disabilità, figli o parenti di amici, nonché il fenomeno dei giovani adulti e fragili che permangono presso le famiglie affidatarie oltre il raggiungimento della loro maggiore età. Questo argomento è stato già affrontato commentando l'art. 406 c.c. (p. 27).

Art. 9 L. 6/2004

ART. 9 L. 6/2004

All'articolo 427 del codice civile, al primo comma è premesso il seguente: «Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore».

Di seguito si riporta il testo dell'art. 427~c.c., come modificato dalla L. 6/2004.

ART. 427 C.C. – ATTI COMPIUTI DALL'INTERDETTO E DALL'INABILITATO

Nella sentenza che pronuncia l'interdizione, o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore.

Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa.

50 risposte per le 50 domande più frequenti

Nel raccogliere le domande che più frequentemente vengono poste da persone, famiglie, volontari, operatori sociali e responsabili di servizi sul tema della protezione giuridica, è stata scelta la forma della presentazione del caso individuale. Si ritiene infatti che il contesto in cui le domande sono affiorate fotografi con esattezza le realtà familiari e sociali coinvolte e descriva ampiamente la complessità umana e organizzativa che emerge dal tema della protezione giuridica di una persona non autonoma.

Sono la mamma di un ragazzo disabile di 32 anni e sto presentando il ricorso per essere nominata AdS. Ho raccontato per anni la storia di mio figlio a tanti servizi: quali informazioni devo dare ora al giudice Tutelare?

Lei dovrà dare al giudice Tutelare tutte le indicazioni utili a fornire un quadro il più possibile completo della situazione attuale di suo figlio, che sarà il beneficiario del provvedimento. Dovrà quindi:

- fornire un profilo funzionale da cui risultino la diagnosi, le sue potenzialità e le sue capacità residue, la sua situazione familiare, lavorativa, sociale ed economica;
- indicare la motivazione della richiesta;
- individuare chi dovrà essere nominato AdS (in caso di genitori entrambi viventi, dovrà indicare chi dei due, anche se nulla le vieta di chiedere la nomina

- di entrambi, rimettendo al giudice la decisione sulla scelta più opportuna) e i parenti stretti che, nel suo caso, saranno i fratelli e i nonni;
- esplicitare le condizioni e le esigenze di cura e di vita del beneficiario, oltre a eventuali necessità urgenti;
- specificare gli atti che l'AdS dovrà compiere insieme al beneficiario e quelli che dovrà compiere in sua sostituzione o in sua rappresentanza.

M io marito è in coma da diversi mesi per un incidente stradale e ho presentato domanda per essere nominata AdS, ma non l'hanno accettata perché mancavano alcuni documenti. Cosa bisogna esattamente allegare al ricorso?

I documenti indispensabili che devono essere allegati a un ricorso di amministrazione di sostegno sono:

- certificato integrale di nascita del beneficiario (rilasciato dal comune di nascita);
- documentazione medica approfondita (con riguardo alla capacità di intendere e volere del beneficiario, alla gestione di sé e del suo patrimonio, agli ambiti di vita e di relazione in cui è autonomo e a quelli in cui non lo è);
- documentazione sulla consistenza del patrimonio del beneficiario (titolarità di pensioni, conti correnti, titoli, immobili, eventuali questioni ereditarie o giudiziarie in corso, ecc.);
- eventuali dichiarazioni motivate dei parenti stretti, se si oppongono al procedimento.

Mio figlio è autistico e reagisce male negli ambienti affollati e con gli sconosciuti: devo per forza portarlo all'udienza?

L'art. 407 c.c. afferma che il giudice deve «sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova». La situazione è diversa nei vari tribunali: alcuni giudici si recano al domicilio, altri visitano a domicilio solo le persone ricoverate in strutture di assistenza e cura, altri chiedono il trasporto del disabile in ambulanza o in auto nel cortile del tribunale ed effettuano lì un breve incontro. È consigliabile, nell'approssimarsi della data d'udienza, concordare con la cancelleria la modalità di incontro più opportuna.

Sono il padre curatore di una figlia affetta da sindrome di Down, inserita da 15 anni al lavoro in una cooperativa sociale. Mia figlia ha molte autonomie, ma la sua disabilità le impedisce di riconoscere il

denaro e quindi di amministrarlo. L'inabilitazione che ha dato origine alla curatela era stata scelta anni fa per evitare l'interdizione che pareva troppo pesante per lei, ma oggi mi sembra poco tutelata da questa curatela: posso chiedere l'amministrazione di sostegno?

Sono la sorella tutrice di una persona di 45 anni affetta da tetraparesi spastica, interdetta anni fa, quando alla morte dei miei genitori è stato necessario provvedere alla gestione dell'eredità e alla vendita di alcuni immobili. Pur nella gravità della sua condizione, mio fratello è in grado di manifestare volontà e desideri e ritengo che l'interdizione nel suo caso sia eccessiva e mortificante: posso chiedere l'amministrazione di sostegno?

Le due domande si riferiscono a due casi molto diversi, ma fanno emergere uno stesso problema.

Anzitutto va ribadito che le tre misure di protezione giuridica previste dalla $L.\,6/2004$, ovvero l'amministrazione di sostegno, l'interdizione e l'inabilitazione, sono misure alternative l'una all'altra e non possono sussistere contemporaneamente.

È possibile in entrambi i casi presentare ricorso per la nomina di un AdS solo se congiuntamente sarà presentata un'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione, istanza che dovrà essere avanzata con l'assistenza legale davanti al giudice competente. L'interdizione e l'inabilitazione, inoltre, sono normalmente revocabili dal tribunale se è venuta meno la causa che le ha determinate.

Degno di particolare interesse è l'art. 429 c.c. che stabilisce che il giudice Tutelare deve «vigilare» per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continua; se ritiene che sia venuta meno «deve» informare il pubblico ministero; se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione apparirà opportuno che successivamente alla revoca il soggetto sia assistito dall'AdS, il tribunale, d'ufficio o a istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice Tutelare.

Ciò detto, si ritiene consigliabile che il tutore e il curatore presentino al giudice Tutelare un ricorso, esponendo le ragioni che sottendono all'opportunità della revoca delle sentenze di interdizione e di inabilitazione e chiedendo che il giudice stesso, ai sensi dell'art. 429 c.c., informi il pubblico ministero. Il pubblico ministero a questo punto potrà dare seguito d'ufficio alle conseguenti azioni di revoca e alla successiva trasmissione degli atti al giudice Tutelare affinché sia nominato un AdS.

Si sottolinea la necessità di una attenta valutazione dei motivi per cui l'amministrazione di sostegno è ritenuta maggiormente efficace e idonea rispetto

all'interdizione o all'inabilitazione e di una valutazione dei diretti e concreti benefici che il passaggio all'amministrazione di sostegno potrà comportare per la persona disabile.

S ono una persona con disabilità esclusivamente fisica: posso avvalermi

Lei può utilizzare due strumenti: la procura notarile e l'amministrazione di sostegno. È consigliabile la procura notarile quando si è in grado di dare disposizioni e di verificare personalmente l'operato del procuratore scelto.

Il procuratore ha la rappresentanza e l'amministrazione del bene o dei beni di chi lo ha nominato. Egli risponderà della sua amministrazione solo a chi lo ha nominato e non potrà agire in alcuna delle scelte relative alla vita personale, quali ad esempio il consenso per le cure sanitarie, la scelta del luogo dove vivere, la scelta dei servizi più opportuni, ecc.

Quando, per qualsiasi ragione, non si ha la possibilità di verificare e controllare personalmente l'operato di un procuratore, è opportuna la scelta dello strumento dell'amministrazione di sostegno per avere la garanzia del controllo del giudice Tutelare, attraverso il rendiconto periodico e le richieste di autorizzazione necessarie in caso di operazioni inerenti la gestione straordinaria (ad esempio, atti di compravendita).

Mi è stata diagnosticata una grave malattia che mi farà progressivamente perdere capacità e autonomie. Non ho parenti: posso presentare già ora un ricorso per me stesso?

Sì. L'art. 406 c.c. consente che il ricorso per la nomina dell'AdS possa essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario. L'AdS individuato inizierà ad agire a partire dal momento della nomina e, ancora meglio, dal momento del giuramento di accettazione dell'incarico.

Nostra madre di 85 anni è stata colpita da un ictus, perdendo gravemente autonomia. Siamo tre fratelli in disaccordo su come assisterla: uno vorrebbe averla con sé, ma sappiamo che non è in grado di curarla ed è interessato alla sua pensione perché ha gravi problemi economici; l'altro abita molto lontano, non ha possibilità di occuparsi direttamente di lei e vorrebbe inserirla in una struttura residenziale; io vorrei assisterla a casa sua con l'aiuto di una badante, ma i miei fratelli non vogliono che io usi per questo i suoi risparmi. Un giudice può decidere chi deve occuparsi di nostra madre? Posso diventare il suo AdS? Come?

Può presentare un ricorso depositandolo nella cancelleria del giudice Tutelare del luogo in cui sua madre vive abitualmente. Dovrà informare il giudice sullo stato di salute di sua madre, documentando con certificazioni le condizioni attuali e gli ambiti in cui è maggiormente compromessa. Dovrà inoltre: illustrare e documentare l'attuale condizione economica di sua madre; illustrare il progetto assistenziale che lei intende perseguire e il suo costo; eventualmente proporre se stesso come AdS; riferire sulla posizione dei suoi fratelli e fornire i loro recapiti.

All'udienza i suoi fratelli avranno la possibilità di esprimere al giudice le loro ragioni. Il giudice, se deciderà di nominare lei, le darà compiti ben precisi e la inviterà a presentare un rendiconto periodico sulle condizioni di sua madre e sull'amministrazione dei suoi beni.

Se per una malattia o un incidente dovessi perdere autonomia e lucidità mentale vorrei indicare già ora come mio AdS una persona di cui ho fiducia: posso farlo? Come? Mi preoccupo di questo perché non ho familiari vicini e potrei contare solo su alcuni amici.

L'art. 408 c.c. consente a tutti, con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, di designare un AdS «in previsione della propria eventuale futura incapacità». Abbia cura di informare la persona designata degli estremi dell'atto che farà, o anche di consegnargliene una copia, così potrà far valere le sue disposizioni nel momento della necessità.

Ho un figlio di 15 anni con una grave disabilità intellettiva e so che quando diventerà maggiorenne non potrò più esercitare la potestà genitoriale: posso fare già qualcosa perché sia tutelato anche nella maggiore età?

Il giudice Tutelare può emettere nell'ultimo anno della minore età un decreto di nomina di AdS che diventerà esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età sarà raggiunta.

Al compimento del diciassettesimo anno di suo figlio presenti dunque un ricorso al giudice Tutelare presso il tribunale ordinario del suo territorio, indicando chi tra i due genitori dovrà essere nominato AdS e, se vuole, proponendo la nomina di entrambi, lasciando al giudice la scelta.

Siamo una coppia gay e da oltre vent'anni abbiamo interrotto i rapporti con le nostre famiglie. Al mio compagno è stato diagnosticato un tumore al cervello, non è più in grado di curare i suoi interessi e ha